

REGOLAMENTO DELL' ORGANO DI GARANZIA INTERNO

ART. 1 FINALITA' E COMPITI

È costituito presso il C.P.I.A. di Perugia ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l'Organo di Garanzia (O.G.).

L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità educante, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

In ottemperanza allo Statuto degli Studenti e delle studentesse, la scuola, come comunità educante, ha il compito di prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano insorgere fra le componenti e mettere in atto le opportune soluzioni.

Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra tutte le componenti della scuola, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio a tutti i livelli.

ART. 2 COMPOSIZIONE E DURATA

L'Organo di Garanzia è composto da:

- il Dirigente Scolastico;
- Il docente Vicario o ,in sua assenza, il secondo collaboratore;
- due docenti, designati dal Consiglio d'Istituto, tra i docenti membri del Consiglio d'Istituto, di cui un membro effettivo ed un membro supplente;
- due studenti, designati dal Consiglio d'Istituto, di cui un membro effettivo ed un membro supplente;

La presidenza dell'Organo compete di diritto al Dirigente Scolastico.

Ciascuno dei membri verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente appartenente alla medesima componente.

Gli studenti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa rispetto a situazioni che possano vederli coinvolti, direttamente o indirettamente, nei provvedimenti presi in esame; in tal caso, verranno sostituiti da membri supplenti.

La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti dell'O.G. designato dal Dirigente.

L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio, salvo necessaria surroga di uno o più componenti .

Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale salvo permanenza pluriennale in qualità di studente di uno o più componenti già facenti parte dell'Organo di Garanzia.

ART. 3 MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente entro 3 giorni dalla presentazione di un'istanza.
2. L'avviso di convocazione deve pervenire al Dirigente per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; in caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.
3. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organo di Garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'O.G.
4. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'O. G. ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

5. Per la validità della seduta dell'O. G. è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti; il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'O. G., possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

6. Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'O. G. o su richiesta della maggioranza dei componenti, può essere disposta disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.

7. Ciascun membro dell'O. G. ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza semplice dei presenti e in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 4 RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si espongono i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto.

2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione; i ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.

3. L'O. G. valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso.

4. Possono essere chiamati tutti coloro che per vari motivi siano stati testimoni dei fatti.

5. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe.

7. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'O. G. non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata.

8. Le deliberazioni assunte dall'O. G. sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

ART. 5 RECLAMI AVVERSO LE DECISIONI DELL'ORGANO DI GARANZIA INTERNO

1. Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria.

2. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunziarsi.

3. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.